

Allegato "A" all'atto raccolta n. 5697

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione Nazionale "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE" già promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS", è costituita con atto del 9 novembre 1967 rep. 36226 presso il dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma.

L'associazione viene indicata con la sigla "P.G.S."

L'Associazione Nazionale "PGS" è stata riconosciuta Ente di Promozione Sportiva la prima volta con delibera del CONI n. 117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530/1974, e, successivamente, con delibere del 27 febbraio 2002 e del 18 dicembre 2008.

È riconosciuta Ente Nazionale a carattere assistenziale con i Decreti del Ministero dell'Interno n. 10.6255/12000.A (78) del 22 febbraio 1984 e n. 10.14116/12000.A (78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2, IV comma della Legge 524/1974 e art. 20 del DPR n. 640/1972.

È iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti delle legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 62.

Titolo I

SEDE - FINALITA' - SOCI - RECESSIONE E DECADENZA

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione Nazionale "PGS":

1. ha sede in Roma;
2. ha durata illimitata;
3. è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
4. è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo statuto del CONI.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione "PGS" non ha scopo di lucro.

L'Associazione "PGS" persegue finalità educative, culturali, ricreative, assistenziali, formative e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate allo scopo di:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
- b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;
- c) socializzare nel mondo dell'istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;
- d) operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;
- e) assicurare efficaci servizi locali, nazionali ed internazionali di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;
- g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
- h) sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità di adesioni delle Associazioni alle medesime;
- i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.

ART. 3 - COLLOCAZIONE

L'Associazione "PGS", per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:

- a) fra le proposte associative offerte ai ragazzi e giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità, secondo lo stile di Don Bosco, in continuità con la vocazione originaria;
- b) nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva. E' aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
- c) nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;

Si impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

ART. 4 - ATTIVITÀ

Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione "PGS" promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport dilettantistico nonché attività formative, culturali, pedagogiche, di indagine e ricerca, editoriali ed assistenziali finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva con funzioni educative.

In particolare, sul piano operativo, si propone di:

- a) promuovere ed organizzare attività sportiva dilettantistica a carattere giovanile ed amatoriale, anche svolta con modalità competitive;
- b) promuovere attività ludiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità e dello stile di vita;
- c) elaborare programmi poliennali e piani annuali di attività da attuarsi da parte degli organi dell'Associazione ai diversi livelli;
- d) sollecitare la realizzazione degli orientamenti assunti dagli organi istituzionali dell'Associazione;
- e) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti "PGS" e del personale docente di scuole e di istituti;
- f) curare la formazione pedagogica e tecnica delle persone che operano a tutti i livelli dell'Associazione e delle Associazioni Locali con compiti di responsabilità. In particolare, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: componenti degli organi dell'associazione, arbitri e giudici di gara, allenatori e dirigenti delle associazioni locali affiliate;
- g) promuovere e realizzare iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali, attraverso l'Ufficio Studi e l'Ufficio Stampa dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e degli Istituti Ecclesiali.
- h) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale;
- i) rappresentare in modo unitario l'Associazione e le proprie strutture periferiche presso gli Organi dello Stato Italiano, presso le Pubbliche Amministrazioni, gli Organismi internazionali interessati e gli Organismi nazionali dello Sport (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate);
- j) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.

L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 5 - VOLONTARIATO

Nel contesto del suo progetto l'Associazione "PGS" si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:

a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;

b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Intende egualmente coinvolgere, per il loro imprescindibile ruolo educativo, i genitori dei minori tesserati.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate e sostenute in nome e per conto dell'associazione.

ART. 6 - ITINERARIO EDUCATIVO - SPORTIVO

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione "PGS" è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione presportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo le indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della persona. E' aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

Le eventuali attività a carattere agonistico dovranno rispettare quanto stabilito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. I calendari delle manifestazioni sportive provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, devono essere concordati.

ART. 7 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE E SOCI

L'Associazione "PGS" ha struttura federativa, comprendente i soci che operano secondo un progetto e secondo norme statutarie e/o regolamentari i cui contenuti devono essere in armonia con il presente Statuto.

Possono essere soci dell'Associazione "PGS", a patto che accettino le finalità e le norme del presente Statuto:

- a) le Associazioni sportive dilettantistiche;
- b) le società sportive;
- c) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
- d) le associazioni scolastiche e parrocchiali;
- e) le cooperative sportive;

Di seguito, per brevità, nel presente Statuto i soci saranno tutti denominati "Associazione locale"

ART. 8 – AMMISSIONE

I soggetti di cui all'art. 7 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio mediante richiesta di affiliazione, inoltrata dal legale rappresentante al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale.

La qualifica di socio può essere ottenuta, altresì, mediante richiesta inoltrata direttamente al Consiglio Nazionale o al Comitato Zonale. Le richieste di affiliazione sono proposte secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione "PGS" e soggette alla specifica disciplina prevista dallo stesso.

ART. 9 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Ogni socio è libero, in qualsiasi momento, di recedere dall'Associazione "PGS", inviando per iscritto le dimissioni al Comitato Regionale competente.

Sono dichiarati decaduti i soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e quei soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre.

La qualifica di socio si perde, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

Il socio recedente, decaduto, escluso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 10 - ASSOCIAZIONI LOCALI

Le Associazioni locali, di cui all'art. 7, costituiscono le unità operative di base della struttura federativa dell'Associazione "PGS".

Tali strutture sono composte dai rispettivi tesserati che a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione locale acquisiscono tale qualifica per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.

I tesserati delle associazioni locali hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di adeguate sanzioni.

Le Associazioni locali che richiedono l'affiliazione devono:

- 1) essere costituite a norma di legge;
- 2) essere rette da un proprio Statuto;
- 3) essere dotate di propri organi associativi.

Gli statuti delle associazioni locali:

1. devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04;
2. devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione PGS.

L'approvazione degli statuti delle associazioni locali è effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera m dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI, o dal Consiglio Nazionale, su delega della medesima.

Le Associazioni locali sono rappresentate nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali dal proprio Presidente, quale rappresentante legale, o da un suo delegato.

Le Associazioni locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

L'Associazione "PGS", per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni locali e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

Titolo II

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE P.G.S.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Al fine di promuovere e coordinare le attività delle associazioni locali, la struttura federativa dell'Associazione "PGS" si articola su livelli territoriali attraverso organi provinciali, regionali e nazionali dotati di autonomia gestionale e amministrativa.

Il Consiglio Nazionale può, inoltre, costituire Comitati zonali, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio regionale territorialmente competente. La costituzione e il funzionamento di tali sub strutture territoriali sono disciplinati dal Regolamento Organico.

Nella Regione Valle d'Aosta ed eventualmente in altre Regioni costituite da un'unica provincia, la giurisdizione territoriale è esercitata unicamente dal comitato regionale che assomma competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.

Sono organi territoriali dell'Associazione "PGS":

a livello Provinciale:

- 1) L'Assemblea Provinciale.
- 2) Il Consiglio Provinciale.
- 3) Il Presidente Provinciale.
- 4) La Giunta Provinciale.
- 5) Il Revisore dei Conti Provinciale.
- 6) Il Giudice sportivo provinciale

A livello Regionale:

- 1) L'Assemblea Regionale.
- 2) Il Consiglio Regionale.

- 3) Il Presidente Regionale.
- 4) La Giunta Regionale
- 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
- 6) Il Giudice sportivo regionale.

Sono organi nazionali dell'Associazione "PGS":

- 1) L'Assemblea Nazionale.
- 2) Il Consiglio Nazionale.
- 3) Il Presidente Nazionale.
- 4) La Giunta Nazionale
- 5) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri
- 7) Il Procuratore Sociale
- 8) Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali
- 9) La Commissione Unica d'appello

Titolo III

GLI ORGANI PROVINCIALI

ART. 12 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art. 7, la cui sede sia in un comune della provincia e può essere ordinaria e straordinaria.

Ad essa partecipano, con diritto di parola:

1. il Presidente Provinciale in carica od uscente;
2. i Consiglieri Provinciali in carica od uscenti;
3. il Revisore dei Conti Provinciale.

Il Presidente di un'Associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria Associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.

L'Assemblea Provinciale ordinaria è convocata dal Presidente Provinciale:

- di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Regionale;

- ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Provinciale e dei rendiconti annuali, come espressione della autonomia amministrativa e finanziaria;
- ogni quattro anni per eleggere, in votazioni separate, il Presidente Provinciale, i Consiglieri Provinciali, il Revisore dei Conti;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Provincia;
- formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Regionale.

L'Assemblea Provinciale ordinaria può provvedere alla deliberazione di incarichi onorifici.

I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi provinciali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

L'Assemblea provinciale straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci:

- a) per gravi motivi;
- b) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali della provincia;
- c) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri provinciali;
- d) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione.

L'Assemblea provinciale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti, deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:

1. essere spedito con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
2. essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione, e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
3. contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.

L'assemblea provinciale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di assemblea elettiva le Associazioni locali trasmettono alla segreteria provinciale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Provinciale o di Consigliere Provinciale o di Revisore dei Conti.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui all' articolo 31, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

Il numero dei componenti il Consiglio provinciale è stabilito secondo i seguenti criteri:

- 4 (quattro) componenti per le province che contano sino a 50 (cinquanta) associazioni locali affiliate;
- 5 (cinque) componenti per le province che contano oltre 50 (cinquanta) associazioni locali affiliate.

Per i suddetti criteri si fa riferimento al numero delle associazioni locali affiliate alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.

ART. 13 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è l'organo territoriale di promozione e di coordinamento delle Associazioni locali presenti nel territorio provinciale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Provinciale.

Esso viene convocato dal Presidente Provinciale ordinariamente ogni due mesi, con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante avviso contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. È composto dal Presidente Provinciale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale. Ad esso partecipano, con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio Provinciale;
2. il Revisore provinciale dei conti;
3. il Giudice Sportivo Provinciale.

Dura in carica quattro anni.

Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Provinciale:

- indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee provinciali;
- elegge, nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vice Presidenti;
- nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario, scelto fra i Vice Presidenti eletti;
- nomina il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere;

- promuove e attua nell'ambito territoriale di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto con particolare riferimento ai punti a) e b) ;
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
- predispone e approva i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
- predispone e approva il bilancio preventivo;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Provinciale, quelle del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello provinciale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
- stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale, accordi e convenzioni con le strutture provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto.

ART. 14 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall'Assemblea Provinciale, sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale i tesserati P.G.S. che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

La candidatura alla carica di Presidente Provinciale:

1. deve pervenire alla Segreteria Provinciale almeno dieci giorni prima la data dell'Assemblea Provinciale;
2. deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
3. deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
4. deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato;

Il Presidente Provinciale:

- ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale "PGS".
- convoca e presiede il Consiglio Provinciale, ordinariamente ogni due mesi o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri;
- convoca e presiede la Giunta Provinciale;

- convoca l'Assemblea Provinciale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
- designa, nella prima riunione del Consiglio Provinciale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di parola.

Il Presidente decade per impedimento permanente a svolgere le proprie funzioni, o per dimissioni.

ART. 15 - LA GIUNTA PROVINCIALE

La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo del Comitato Provinciale e provvede alla gestione associativa in sede provinciale.

E' convocata dal Presidente Provinciale di norma prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

E' composta:

- dal Presidente Provinciale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Direttore Tecnico Provinciale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio Provinciale.

Ad essa partecipano con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Provinciale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio Provinciale;
2. il Revisore provinciale dei conti.

La Giunta Provinciale:

- a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Provinciale;
- c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
- d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Provinciale in preparazione dell'Assemblea Provinciale;
- e) propone al Consiglio Provinciale le nomine di sua competenza;
- f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Provinciale.

La decadenza del Presidente Provinciale e del Consiglio Provinciale comporta la decadenza della Giunta Provinciale.

ART. 16 - IL REVISORE DEI CONTI PROVINCIALE

L'Assemblea provinciale elegge un membro effettivo ed un membro supplente in qualità di Revisori dei Conti.

Il Revisore effettivo esercita, nell'ambito della propria Provincia, i compiti previsti dall'art. 26 per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Redige una relazione al bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Provinciale e all'Assemblea Provinciale.

E' invitato alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello provinciale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Revisore effettivo subentra il membro supplente sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere all'integrazione del Collegio medesimo.

La decadenza del Presidente Provinciale e del Consiglio Provinciale comporta la decadenza del Revisore Effettivo e del Revisore supplente.

Titolo IV

GLI ORGANI REGIONALI

ART. 17 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art. 7, la cui sede sia in un comune della regione e può essere ordinaria e straordinaria.

Ad essa partecipano, con diritto di parola:

1. il Presidente Regionale in carica o uscente;
2. i Presidenti Provinciali della Regione;
3. i componenti il Consiglio Regionale in carica od uscente;
4. i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
5. I componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti.

Il Presidente di un'associazione locale, può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:

- 1 (uno) delega, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 50 (cinquanta) associazioni locali aventi diritto di voto;

- 2 (due) deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare da 51 (cinquantuno) fino a 100 (cento) associazioni locali aventi diritto di voto;
- 3 (tre) deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 (cento) associazioni locali aventi diritto di voto.

I Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale ordinaria è convocata dal Presidente Regionale:

- di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Nazionale;
- ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Regionale e dei rendiconti annuali, come espressione della autonomia amministrativa e finanziaria;
- ogni quattro anni per eleggere, in votazioni separate, il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali, i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- ogni quattro anni per formulare al Comitato Regionale, che trasmetterà alla segreteria Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni della Regione;
- formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Regionale ordinaria può provvedere alla deliberazione di incarichi onorifici.

I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

L'Assemblea regionale straordinaria è convocata dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci:

- a) per gravi motivi;
- b) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali della regione;
- c) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri regionali;
- d) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione;

L'Assemblea regionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:

1. essere spedito con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data di convocazione;

2. essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione, e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
3. contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di assemblea elettiva i Comitati Provinciali e le Associazioni locali trasmettono alla segreteria regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire, a livello regionale, la carica di Presidente Regionale, Consigliere Regionale, componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; a livello Nazionale, Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui all'articolo 31, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

Il numero dei componenti il Consiglio regionale è stabilito secondo i seguenti criteri:

- 4 (quattro) componenti per le regioni che contano sino a 100 (cento) associazioni locali affiliate;
- 5 (cinque) componenti per le regioni che contano da 101 (centouno) a 200 (duecento) associazioni locali affiliate;
- 6 (sei) componenti per le regioni che contano oltre 200 (duecento) associazioni locali affiliate.

Per i suddetti criteri si fa riferimento al numero delle associazioni locali affiliate alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.

ART. 18 - IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo territoriale di promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali e delle associazioni locali presenti nel territorio regionale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale.

Esso viene convocato dal Presidente Regionale ordinariamente ogni tre mesi, con un preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della

prima e della seconda convocazione. E' composto dal Presidente Regionale e dai consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale. Ad esso partecipano, con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
2. i Presidenti Provinciali della regione;
3. i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
4. i componenti il Collegio regionale dei revisori dei conti;
5. il Giudice Sportivo Regionale.

Dura in carica quattro anni.

Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Regionale:

- indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee regionali;
- elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vice Presidenti;
- nomina, su proposta del Presidente Regionale, il Vice Presidente Vicario, scelto tra i vice presidenti eletti;
- nomina il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere;
- nomina, su proposta dei Consigli provinciali, i Giudici sportivi provinciali della regione;
- promuove e attua nell'ambito territoriale di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto con particolare riferimento ai punti c), d), e), f);
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Regionale;
- predispone e approva i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- predispone e approva i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Regionale nonché quelle del Consiglio Nazionale;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello regionale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
- stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale, accordi e convenzioni con le strutture regionali e/o provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto.

ART. 19 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale, sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale i tesserati P.G.S. che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

La candidatura alla carica di Presidente Regionale:

1. deve pervenire alla Segreteria Regionale almeno dieci giorni prima la data dell'Assemblea Regionale;
2. deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
3. deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
4. deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato;

Il Presidente Regionale:

1. ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale "PGS".
2. Convoca e presiede il Consiglio Regionale, ordinariamente ogni tre mesi o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.
3. Convoca e presiede la Giunta Regionale.
4. Convoca l'Assemblea Regionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
5. Designa, nella prima riunione del Consiglio Regionale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Il Presidente decade per impedimento permanente a svolgere le proprie funzioni, o per dimissioni.

ART. 20 - LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è l'organo esecutivo del Comitato Regionale e provvede alla gestione associativa in sede regionale.

E' convocata dal Presidente Regionale di norma prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

E' composta:

- dal Presidente Regionale;
- dai Vice Presidenti;

- dal Direttore Tecnico Regionale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio regionale.

Ad essa partecipano con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
2. i componenti il Collegio regionale dei revisori dei conti.

La Giunta Regionale:

- a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Regionale;
- c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
- d) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Regionale in preparazione dell'Assemblea Regionale;
- e) propone al Consiglio Regionale le nomine di sua competenza;
- f) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.

La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale comporta la decadenza della Giunta Regionale.

ART. 21 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esercita, nell'ambito della propria Regione, i compiti previsti dall'art. 26 per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Redige una relazione al bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Regionale e all'Assemblea Regionale.

E' invitato alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello regionale.

Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Collegio e per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale comporta la decadenza del Collegio.

Titolo V

GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 22 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art.7 e può essere ordinaria e straordinaria.

Ad essa partecipano, con diritto di parola:

1. il Presidente Nazionale in carica o uscente;
2. i Presidenti Regionali;
3. i Presidenti Provinciali;
4. i componenti del Consiglio Nazionale in carica o uscente;
5. i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
6. i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. i componenti la Commissione Unica d'Appello;
8. il Procuratore Sociale.

Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale che risulti tesserato con qualifica di dirigente. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Nazionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa regione:

- 1 (una) delega se all'Assemblea Nazionale hanno diritto a partecipare fino a 50 (cinquanta) associazioni locali della propria regione aventi

diritto a voto;

- 2 (due) deleghe fino a 100 (cento) associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto;

- 3 (tre) deleghe fino a 200 (duecento) associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto;

- 5 (cinque) deleghe oltre le 200 (duecento) associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto.

I membri del Consiglio Nazionale in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

L'Assemblea Nazionale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente Nazionale:

- ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica e dei rendiconti annuali, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo dell'Associazione;

- ogni quattro anni per procedere alla elezione del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in votazioni separate e successive.

L'Assemblea Nazionale ordinaria può provvedere alla deliberazione di incarichi onorifici.

I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi nazionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:

- a) per l'esame di proposte di modifiche statutarie;
- b) per gravi motivi;
- c) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni locali;
- d) per dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Nazionale;
- e) per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 39;
- f) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale;
- g) per l'elezione degli organi decaduti;
- h) per l'integrazione degli organi;

L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:

1. essere spedito con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
2. essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione, e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
3. contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.

In prima convocazione l'Assemblea nazionale è valida, salvo i casi statutariamente previsti, in presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo i casi previsti dallo Statuto.

In caso di assemblea elettiva, i Comitati Regionali trasmettono alla segreteria Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Consigliere

Nazionale, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, direttamente o per delega alla Giunta Nazionale, proporrà la lista prevista dal successivo articolo dello Statuto, per l'elezione diretta di due consiglieri nazionali.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32, i nominativi dei candidati al Consiglio Nazionale vengono inseriti in due liste, una contenente i nominativi per ricoprire i 20 (venti) posti di proposta regionale ed una contenente i due candidati di proposta nazionale. I candidati alla carica di Presidente Nazionale, Presidente o componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti e di Presidente o componente del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono inseriti in apposite e separate liste.

ART. 23 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da 22 (ventidue) membri eletti dall'Assemblea Nazionale, oltre al Presidente Nazionale. Di essi:

- 2 (due) saranno eletti sulla base di una lista proposta dal Consiglio Nazionale uscente;
- 13 (tredici) saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali;
- 7 (sette) saranno eletti su proposta delle Assemblee Regionali, sulla base di un riparto riferito al numero dei tesserati calcolato col metodo proporzionale di Hondt.

La durata dell'incarico è quadriennale ed è rinnovabile.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno tre volte all'anno:

- a) elegge, nel proprio ambito, un massimo di quattro Vice Presidenti;
- b) nomina il Segretario Generale, il Direttore Tecnico Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
- c) nomina il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali, la Commissione Unica d'Appello, il Procuratore sociale ed il suo supplente e altre eventuali Commissioni e Consulte Nazionali;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- e) cura, coordina e controlla l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione "PGS";
- f) emana i Regolamenti di cui all'art. 41 e ogni altro regolamento eventualmente ritenuto necessario per l'attività dell'Associazione;
- g) delibera, nel primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, da presentare all'Assemblea;
- h) approva, nel secondo semestre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;

- i) predisporre la relazione consuntiva e programmatica che il Presidente Nazionale dovrà sottoporre, per conto del Consiglio Nazionale, all'Assemblea Nazionale dei Soci;
- j) nomina, su indicazione dei Comitati Regionali, i Giudici Sportivi Regionali;
- k) può istituire Comitati zionali di propria iniziativa o su proposta dei Comitati Regionali;
- l) adotta le iniziative dirette a incrementare l'attività delle Associazioni locali;
- m) coordina le iniziative di formazione promosse dai Comitati Regionali, fornendo supporti necessari per una completa realizzazione;
- n) può disporre il commissariamento degli organi territoriali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli stessi o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
- o) designa i propri rappresentanti nei vari Enti a livello nazionale e internazionale;
- p) propone all'Assemblea cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e con voto unanime del Consiglio Nazionale.

La convocazione del Consiglio nazionale deve essere fatta con lettera almeno un mese prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza, e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;
2. il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
3. quando convocati, i Presidenti Regionali e/o i Presidenti Provinciali.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri, alla Commissione Unica d'appello e al Procuratore Sociale.

Il Consigliere Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Nazionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

ART. 24 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale dell'Associazione "PGS" è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale sulla base di una apposita lista di candidati, dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Possono candidarsi alla carica di Presidente Nazionale i tesserati P.G.S. che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno quattro anni e che abbiano fatto parte, in qualità di Presidente o di consigliere, di un consiglio provinciale, regionale o nazionale.

La candidatura alla carica di presidente nazionale:

1. deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima la data dell'Assemblea Nazionale;
2. deve essere sottoscritta da almeno da almeno venti associazioni locali appartenenti ad almeno tre regioni diverse. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
3. deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
4. deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato;

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione "PGS";
- convoca e presiede, almeno tre volte l'anno, il Consiglio Nazionale;
- convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta Nazionale;
- convoca, ai fini del coordinamento, i Presidenti Regionali e/o i Presidenti Provinciali;
- convoca l'Assemblea Nazionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
- designa, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Il Presidente decade per impedimento permanente o per dimissioni.

ART. 25 - LA GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è l'organo esecutivo del Consiglio Nazionale e provvede alla gestione dell'Associazione "PGS".

E' convocata, di norma mensilmente, dal Presidente Nazionale e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

E' composta:

- dal Presidente Nazionale;
- dai Vice Presidenti;
- dal Segretario Generale, dal Direttore Tecnico Nazionale e dal Tesoriere Nazionale, ove membri eletti del Consiglio Nazionale.

Ad essa partecipano con diritto di parola:

1. il Direttore Tecnico Nazionale, il Segretario Generale e il Tesoriere Nazionale, ove non membri eletti del Consiglio Nazionale;
2. i componenti il Collegio nazionale dei revisori dei conti;

La Giunta nazionale:

- a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Nazionale;
- c) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
- d) predisporre la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Nazionale in preparazione dell'Assemblea Nazionale;
- e) propone al Consiglio Nazionale le nomine di sua competenza;
- f) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza della Giunta Nazionale.

ART. 26 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente dovrà essere eletto con votazione distinta dagli altri membri.

Il Presidente dovrà essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti. Gli altri componenti devono essere in possesso di specifica professionalità.

I componenti del Collegio possono essere eletti anche se non sono tesserati all'associazione PGS.

Il Collegio:

1. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri;
2. si riunisce, ordinariamente, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti;
3. delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
4. esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione PGS;
5. vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione PGS;

6. riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi, presentando una relazione scritta al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di parola e parere consultivo.

I componenti il Collegio nazionale dei revisori dei conti partecipano a tutte le riunioni degli organi deliberanti, con diritto di parola.

Per le sostituzioni o le decadenze nell'ambito del Collegio e per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza del Collegio.

ART. 27 - I GIUDICI SPORTIVI

I Giudici Sportivi Provinciali e Regionali sono scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'associazione PGS. Esercitano le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia. Durano in carica per quattro anni, salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico ed il mandato è rinnovabile.

I Giudici Sportivi Provinciali sono nominati dal Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Consigli Provinciali; i Giudici Sportivi Regionali sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta dei rispettivi Consigli Regionali.

I Giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, hanno competenza generale per i fatti commessi dai soci e dai loro tesserati e, a tal fine:

- a) adottano provvedimenti di natura tecnica,
- b) adottano provvedimenti disciplinari.

I procedimenti innanzi ai giudici sportivi devono concludersi entro 90 (novanta) giorni.

La decadenza dei Consigli Provinciali e Regionali comporta la decadenza dei Giudici.

ART. 28 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'associazione PGS. Per la sua prima seduta è convocato dalla Giunta Nazionale e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le successive.

Dura in carica quattro anni e i membri possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi dell'associazione "PGS".

E' validamente costituito in presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza del Collegio.

ART. 29 - IL PROCURATORE SOCIALE

Sono attribuite al Procuratore Sociale le funzioni inquirenti e requirenti in ordine ai fatti configuranti violazione di norme statutarie e/o regolamentari, commessi dai soci e dai loro tesserati, nonché dagli organi centrali e territoriali dell'Associazione. Il Procuratore sociale svolge le sue funzioni, specificate nel regolamento di disciplina e di giustizia, secondo criteri di massima celerità. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi entro novanta giorni e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Il Procuratore sociale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.

Esso è nominato dal Consiglio Nazionale e scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche non tesserati all'associazione PGS e resta in carica per un quadriennio, salvo il caso di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.

Il Consiglio Nazionale nomina altresì un supplente.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza del Procuratore Sociale.

ART. 30 - IL GIUDICE SPORTIVO DELLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali:

1. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale;
2. dura in carica unicamente per la durata della manifestazione nazionale in ordine alla quale ha ricevuto l'incarico ed il suo mandato è rinnovabile;
3. è scelto tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'associazione PGS;
4. esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.
5. Il Giudice Sportivo delle manifestazioni Nazionali , nell'ambito della propria giurisdizione, ha competenza generale per i fatti commessi dai soci e dai loro tesserati e, a tal fine:
 - a) adotta provvedimenti di natura tecnica,
 - b) adotta provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti del Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali sono inappellabili.

Titolo VI

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' E LA NOMINA

INCOMPATIBILITA'

DIMISSIONI E DECADENZA

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

ART. 31 - LA COMMISSIONE UNICA DI APPELLO

La Commissione Unica di Appello è composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati tutti dal

Consiglio Nazionale, scelti tra i soggetti in possesso di specifica professionalità anche tra non tesserati all'associazione PGS.

Dura in carica quattro anni, salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico e i suoi componenti possono essere confermati per un massimo di tre volte consecutive.

Esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia.

Specificamente, giudica in ultima istanza sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse nei gradi precedenti di giudizio.

Le sue deliberazioni, prese a maggioranza degli intervenuti, sono valide se prese alla presenza di almeno tre componenti.

Il Presidente della Commissione Unica di Appello partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I provvedimenti della Commissione devono essere emessi entro sessanta giorni dall'inoltro dell'appello.

La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta la decadenza della Commissione.

ART. 32 - REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA A CARICHE

Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, il tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva o di nomina ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità alla data di presentazione della candidatura o della nomina:

- a) essere regolarmente tesserato alle P.G.S. Tale requisito non è richiesto per le seguenti cariche: giudici sportivi a qualsiasi livello, revisori dei conti, procuratore sociale, probiviri, commissione unica d'appello;
- b) essere maggiorenne;
- c) non avere in corso un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con l'associazione P.G.S.;
- d) non aver riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

- e) non essere stato assoggettato, dall'Associazione PGS e/o dal CONI e/o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale e dalle Discipline Sportive Associate o da organismi sportivi internazionali riconosciuti a squalifiche o ad inibizioni definitive superiori ad un anno, salvo riabilitazione ottenuta secondo le modalità previste dal regolamento di disciplina e giustizia sportiva;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- g) non aver in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

ART. 33 - INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva territoriale.

La carica di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei conti e di membro degli Organi di disciplina e di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nazionale e/o territoriale e di associazioni locali.

La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente Provinciale e di Presidente di Associazione locale.

La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione locale.

L'eletto o il nominato che si viene a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro 30 (trenta) giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.

La prima partecipazione alla riunione di uno degli organi si intende come l'esercizio dell'opzione.

In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

ART. 34 - DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI E TERRITORIALI

Le dimissioni e le decadenze sono regolate a tutti i livelli dalle seguenti norme:

- a) dimissioni del presidente: il consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione sotto la guida del Vice Presidente Vicario. Le dimissioni diventano definitive se non ritirate con atto scritto e motivato entro i trenta giorni successivi. Divenute definitive le dimissioni del Presidente decade anche il Consiglio e il Vicepresidente Vicario dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- b) impedimento permanente del presidente a svolgere le sue funzioni: decadenza immediata del presidente. Il consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione sotto la guida del Vice Presidente Vicario che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

c) mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile: decadenza immediata del presidente e del consiglio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria. Il Presidente decaduto dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri: decadenza immediata del consiglio e del presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria;

e) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei consiglieri originariamente eletti: decadenza dei soli componenti dimissionari. Il presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria per la sostituzione degli stessi.

L'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi va celebrata entro sessanta giorni dalla data di decadenza e gli organi eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio in corso.

ART. 35 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

In caso di dimissioni di componenti in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'organo, l'integrazione del Consiglio avverrà mediante cooptazione dei primi dei non eletti scorrendo la graduatoria, a condizione che abbiano riportato almeno un voto. Qualora nessuno dei non eletti sia disponibile a ricoprire l'incarico, la copertura dei posti vacanti sarà effettuata mediante cooptazione di tesserati resisi disponibili, da ratificare nel corso della prima assemblea utile.

Titolo VII

ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 36 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario a tutti i livelli dell'associazione inizia il primo 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dalle Assemblee Ordinarie, ad ogni livello, entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.

I comitati regionali e provinciali devono inviare alla sede nazionale i bilanci consuntivi approvati dalle rispettive assemblee entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle assemblee medesime, nonché i bilanci preventivi entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali.

Il livello nazionale dell'associazione, i comitati regionali, i comitati provinciali e le altre eventuali sub strutture territoriali sono dotati di piena autonomia amministrativa, negoziale e contabile e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

ART. 37 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione P.G.S., ai vari livelli, è costituito:

1. dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali comunque appartenenti all'Associazione e a qualsiasi titolo o causa ad essa pervenuti;
2. dalle entrate proprie derivanti dalle quote associative, dai contributi degli enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai legati, dai lasciti, dai rimborsi, dalle quote di iscrizione, dagli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro tipo di entrate.

Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione P.G.S. e dettagliati in un rendiconto separato.

Per ogni esercizio il Consiglio Nazionale stabilisce, con apposita delibera, l'entità:

1. della quota di affiliazione annuale dei soci;
2. delle quote di tesseramento;
3. delle tasse ricorso e reclamo;

E' fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra i soci e i tesserati durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'associazione P.G.S. la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tale scopo destinati, secondo le delibere del Consiglio Nazionale. Essi potranno anche eventualmente essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale, purché gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE - ARBITRATO

Le Associazioni locali "PGS", i tesserati, i dirigenti degli organi nazionali e territoriali e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione "PGS", non possono, se non autorizzati dal Consiglio Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione "PGS".

Il socio può chiedere al Consiglio Nazionale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

Il Consiglio Nazionale o, in caso d'urgenza, la Giunta nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Il provvedimento adottato deve essere comunicato al CONI.

La risoluzione di qualsiasi controversia tra soci e tra questi e la PGS, che non rientri nella competenza degli Organi di Disciplina e di Giustizia, deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.

In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina la Commissione Unica d'Appello.

Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositato presso la Segreteria nazionale che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri.

ART. 39 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo convocata.

La validità dell'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero soci aventi diritto di voto presenti.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore successivamente a tale approvazione.

ART. 40 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "PGS"

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Nazionale "PGS" possono essere deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria, allo scopo convocata.

In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale "PGS":

1. si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile;
2. gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti a fini sportivi secondo il disposto del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

ART. 41 - REGOLAMENTI

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Nazionale "PGS" sono disciplinate dai seguenti Regolamenti:

1. Regolamento sportivo;

2. Regolamento di disciplina e di giustizia;
3. Regolamento organico;
4. Regolamento assembleare ed elettorale;
5. Regolamento del settore arbitrale.

I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Nazionale.